



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 419
del 31 OTT. 2011

OGGETTO: Regolamento – Imposta di soggiorno. Proposta per il Consiglio.

L'anno duemila nuoto il giorno Trentuno alle ore 13,35
del mese di Ottobre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

Nello Di Fesa

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dott.ssa Maria Teresa Tumino	✓	
2) dott. Giovanni Cosentini	✓	
3) ing. Mario Addario		✓
4) sig.r Venerando Suizzo	✓	
5) sig.ra Vita Migliore	✓	
6) geom. Francesco Barone	✓	

Assiste il Vic Segretario Generale dott.

Francesco Iurisic

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 94891 /Sett. III del 27-10-2011
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R.11/12/1991 N° 48 e successive modifiche:
 - per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affisata all'Albo Pretorio il
02 NOV. 2011 fino al 17 NOV. 2011 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 02 NOV. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
 Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
 Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 02 NOV. 2011 al 17 NOV. 2011 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 02 NOV. 2011 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 02 NOV. 2011 senza opposizione/con opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da archivio per uso amministrativo.

Tanum

12 NOV. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
E FUNZIONARIO C.S.

N° 419 del 31 OTT. 2011



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE 3°
Gestione Servizi Contabili e
Finanziari

Prot n. 94801 /Sett. III del 27-10-2011

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Regolamento – Imposta di soggiorno. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO -

La sottoscritta dott.ssa Cettina Pagoto, Dirigente del Settore 3°, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 che all'art.4 prevede per i comuni capoluogo la facoltà di istituire la tassa di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità demandando agli stessi l'emanazione del regolamento che la disciplina;

Ritenuto di dover assicurare al bilancio dell'Ente una entrata strutturale per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, attuare interventi di manutenzione, fruizione, così come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento.

Considerato, pertanto come corrisponda ad un'esigenza della città e della sua economia, e ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il patrimonio storico e ambientale, nonché mantenere i servizi erogati, ricorrendo alla facoltà di applicare l'imposta per il soggiorno a Ragusa;

Ritenuto a tal fine di istituire, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Ragusa, con decorrenza 1 luglio 2012, nella misura indicata nel Regolamento allegato al presente provvedimento;

Rilevato che l'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, rinvia ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988, la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti;

Preso atto che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta.

Ritenuto di approvare il regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Ragusa, allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale;

Dare atto che sul presente provvedimento sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio di Ragusa;

Dato atto che sul presente provvedimento sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio di Ragusa, come da verbale allegato;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art.4;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.44 del 20/06/1997 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art 12 della L.R. n.44/91, e successive modifiche;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di istituire, a decorrere dal 1° luglio 2012 in attuazione dell'art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ragusa.

Di proporre al Consiglio il Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di Ragusa, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II, 25.10.2011

Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, né' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.
Va imputata al cap.

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa II,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa II,

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo

Regolamento

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, per migliorare la promozione e la fruizione dei siti di interesse turistico con i relativi servizi di informazione ed intrattenimento.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Ragusa, disciplinate dagli art. 24 e 45 della L.R. 23/03/2000 N. 42 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle leggi regionali in materia di Turismo):

- Alberghi
- Residenze turistico-alberghiere
- Campeggi
- Villaggi turistici
- Case per ferie
- Ostelli per la gioventù
- Esercizi di Affittacamere (compresi Bed and Breakfast)
- Case ed appartamenti per vacanza
- Residenze d'Epoca
- Residence
- Sono esclusi coloro che risultano iscritti all'anagrafe del Comune di Ragusa

Art. 3

Applicazione dell'imposta

L'imposta si applica, per persona e per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, **nella misura di € 1**.

Art. 4

E' soggetto passivo dell'imposta colui che alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 . Il titolare o gestore delle strutture opera in veste di sostituto d'imposta.

Art. 5

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d'imposta), dichiara e comunica al Comune di Ragusa - Ufficio tributi entro la 1^a decade di ogni mese, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza.

La dichiarazione e comunicazione è trasmessa esclusivamente via telematiche mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione e pubblicate sul sito dell'Ente

Art. 6
Versamenti

Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive (sostituto d'imposta), da effettuarsi entro i termini stabiliti al precedente articolo, può essere effettuato mediante conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Ragusa.

Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

Art. 7
Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.
 - d) Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 11 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Ragusa, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
 - e) La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Art. 8
Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui

all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 9 **Riscossione coattiva**

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

Art. 10 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del tributo stesso da effettuare alle prescritte scadenze, con le modalità stabilite dall'art. 15 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dodici.

Art.11 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01/07/2012 .